



COMUNE DI
COMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

UFFICIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
PER IL TRASPORTO DI PERSONE
TRAMITE NATANTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2018

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E SANZIONI	3
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Requisiti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori	3
Art. 4 Modalità di assegnazione dei provvedimenti autorizzatori	4
Art. 5 Domanda per l'ammissione al concorso	5
Art. 6 Criteri per la formazione delle graduatorie	5
Art. 7 Assegnazione provvisoria dei provvedimenti autorizzatori	5
Art. 8 Assegnazione definitiva dei provvedimenti autorizzatori	6
Art. 9 Trasferibilità dei titoli abilitativi	7
Art. 10 Forme giuridiche per la gestione dell'attività	7
Art. 11 Commissione consultiva	7
TITOLO II – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
Art. 12 Servizio taxi	8
Art. 13 Servizio di noleggio con conducente	8
Art. 14 Gestione del servizio taxi e noleggio con conducente	8
Art. 15 Obblighi del titolare del servizio	9
Art. 16 Obblighi dell'equipaggio	9
Art. 17 Sostituzioni alla guida	10
Art. 18 Pontili o punti d'attracco di proprietà privata	10
Art. 19 Sostituzione di natanti	10
Art. 20 Tariffe	10
Art. 21 Reclami	11
Art. 22 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea	11
Art. 23 Contrassegno	11
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	12
Art. 24 Sospensione e decadenza	12
Art. 25 Procedimento per la sospensione e la decadenza	12
Art. 26 Sanzioni amministrative pecuniarie	12
Art. 27. Disciplina delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento	13
Art. 28 Rideterminazione e aggiornamento dei contingenti	13
Art. 29 Rinvio	13
Art. 30 Entrata in vigore	14

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E SANZIONI

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (nel seguito: Legge n. 21/1992), disciplina i servizi pubblici di trasporto non di linea, effettuato con natanti, nelle acque di navigazione interna del Comune di Como. Finalità di tali servizi è il soddisfacimento delle esigenze di mobilità urbana, tramite le vie d'acqua interne, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
2. I servizi pubblici non di linea, definiti dalla Legge n. 21/1992, sono il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente. Tali servizi provvedono al trasporto, collettivo o individuale, di persone e sono effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Il Comune rilascia i provvedimenti autorizzatori per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente entro il limite del contingente assegnato dalla Provincia.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i servizi di trasporto passeggeri esercitati su itinerari e con orari fissi ed in modo continuativo, in quanto riservati ai servizi pubblici di linea;
 - b) i servizi di trasporto di cose, di rimorchio e di traino, compreso lo sci nautico per conto terzi;
 - c) l'attività di mera locazione di unità di navigazione, con la quale una delle parti si obbliga a cedere il solo godimento dell'unità di navigazione;
5. L'attività di noleggio di unità di navigazione, prevista dall'articolo 384 Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e dall'articolo 47 Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica di diporto), è soggetta alla disciplina del presente regolamento qualora non realizzi esclusivamente finalità sportive e/o ricreative dei passeggeri ma abbia anche finalità di collegamento tra due o più località, orari prefissati di partenza e rientro e attività programmatiche predefinite.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a) per **natante o unità di navigazione**: il mezzo destinato al trasporto per acqua di persone;
 - b) per **sede del vettore**: la sede legale o operativa;
 - c) per **rimessa**: l'area, ubicata nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, in cui sosta il natante. Può consistere in uno spazio acqueo oggetto di concessione ovvero in un'area, anche scoperta, rientrante nella disponibilità del titolare in base ad altro titolo giuridico (quali proprietà, affitto, comodato);
 - d) per **noleggio**: il contratto con cui il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

ART. 3 REQUISITI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e per il servizio di taxi possono essere rilasciate a persone fisiche in presenza dei requisiti e delle condizioni di seguito indicate:
 - a) idoneità morale, ossia:
 - non aver riportato una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la

- persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
 - non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento o per altre procedura concorsuali previste dalla legge;
- b) idoneità finanziaria, ossia la disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciato da aziende o istituti di credito;
- c) idoneità professionale, ossia l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Como (art. 25, comma 2 bis, Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6);
- d) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea mediante natanti (art. 9, comma 3, Legge n. 21/1992);
- e) non essere incorso, negli ultimi 5 anni, in revoche o decadenze di precedenti autorizzazioni o licenze per il servizio pubblico non di linea mediante natanti, emesse dal Comune di Como;
- f) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del natante (art. 8, comma 1, Legge n. 21/1992).

2. Per poter conseguire l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è, inoltre, necessaria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa, situate nel territorio del Comune di Como (art. 8, comma 3, Legge n. 21/1992).

3. I requisiti indicati al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'ammissione al concorso di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

ART. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. L'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, indetto dal Dirigente competente entro 60 giorni dal momento in cui le autorizzazioni o le licenze sono disponibili.

2. Il bando di concorso deve contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, i punteggi assegnati a ciascun criterio, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, il numero massimo di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente attribuibili al medesimo soggetto, fermo restando che ciascuna impresa non può essere titolare di oltre i tre quarti di tutte le autorizzazioni assegnate al Comune di Como per il servizio di noleggio con conducente.

3. Il bando deve essere pubblicato, per la durata di un mese, all'albo Pretorio del Comune di Como. Apposito avviso deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. La valutazione dei titoli e la redazione delle graduatorie, secondo quanto stabilito dal bando, saranno eseguite da apposita Commissione di concorso, nominata con decreto del Dirigente competente. La Commissione è formata dal Dirigente, che la presiede, e da due ulteriori componenti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, scelti anche tra soggetti esterni all'Amministrazione.

5. Nell'ipotesi in cui, a seguito delle procedure selettive, non sia stato possibile assegnare le licenze o le autorizzazioni ovvero soltanto alcune di esse siano state assegnate, il Dirigente competente avvia una nuova procedura selettiva. La procedura è indetta entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nel precedente bando di concorso per la presentazione delle domande

di ammissione, qualora non ne siano pervenute, ovvero dalla data di conclusione del procedimento, qualora solo parte delle licenze o delle autorizzazioni siano state assegnate.

6. Nell'ipotesi di ulteriore impossibilità di assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni, il Dirigente comunica alla Provincia il numero di titoli che si sono resi disponibili per la riassegnazione del contingente.

ART. 5 DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per la partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 4, l'interessato deve presentare domanda in regola con l'imposta di bollo.
2. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) le generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero cittadino extracomunitario di un paese che garantisca condizioni di reciprocità;
 - c) di possedere i requisiti e le condizioni indicate nell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);
 - d) il periodo dell'anno in cui intende prestare servizio.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia della carta d'identità in corso di validità;
 - b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - c) eventuali titoli comprovanti la conoscenza di lingue straniere.

ART. 6 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La formazione della graduatoria viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) essere stato lavoratore dipendente di un'impresa esercente il servizio di noleggio con conducente mediante natanti per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi (articolo 8, comma 4, L. 21/1992);
 - b) caratteristiche dell'unità di navigazione da adibire al servizio che premino la minore inquinazione ambientale;
 - c) lingue straniere conosciute;
 - d) anzianità di iscrizione al ruolo conducenti natanti;
 - e) tipo e numero di altri servizi di trasporto precedentemente esercitati;
 - f) mansioni di conducente di natanti autorizzati in servizio pubblico non di linea, effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci o dai dipendenti, in qualità di socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione, sostituto di titolare di licenza o autorizzazione, dipendente di impresa titolare di autorizzazione, sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione, collaboratore familiare (articolo 8, comma 4, L. 21/1992);
 - g) periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato.
2. I punteggi da attribuire a ciascun criterio e i titoli di preferenza a parità di punteggio vengono stabiliti dalla Giunta Comunale e approvati da apposita deliberazione del Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo e sono validi per tutti i bandi di concorso;

ART. 7 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. Le autorizzazioni e le licenze sono assegnate, in via provvisoria, seguendo l'ordine della relativa graduatoria. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 21/1992, non è consentito assegnare in capo ad un medesimo soggetto più licenze per il servizio taxi, mentre è consentito

assegnare più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente anche in aggiunta alla licenza per il servizio taxi.

2. La graduatoria è approvata dal Dirigente competente, con decreto da pubblicare all'albo pretorio del Comune, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso.

3. Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, il Dirigente competente trasmette all'interessato la comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, invitandolo a presentare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- a) attestazione di capacità finanziaria rilasciata da aziende o istituti di credito;
- b) documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di una sede e di una rimessa situate nel Comune di Como, nel caso di servizio di noleggio con conducente;
- c) documentazione idonea a dimostrare la proprietà o la disponibilità in leasing dell'unità di navigazione;
- d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'unità di navigazione, e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio;
- e) prova dell'assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, nel numero e con le mansioni eventualmente indicati nella richiesta di ammissione al bando di concorso e dichiarazione di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta dell'unità di navigazione.

3. In caso di documentazione incompleta o parziale, l'Ufficio competente provvede ad inviare, una sola volta, la richiesta di integrazione, assegnando il termine perentorio di 5 giorni.

4. Qualora la documentazione non pervenga ovvero pervenga in forma incompleta o parziale, anche decorso il termine di cui al comma 3, il Dirigente competente comunica la decadenza dall'assegnazione provvisoria e procede a chiamare il concorrente che segue in graduatoria.

ART. 8 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. Le autorizzazioni e le licenze sono rilasciate dal Dirigente competente, valgono a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'articolo 24, e sono valide per una singola unità di navigazione.

2. Nelle autorizzazioni e nelle licenze devono essere indicati:

- il numero e la data;
- il soggetto titolare;
- il tipo di servizio per il quale viene rilasciato il titolo (taxi o noleggio con conducente);
- la sede e la rimessa, nel caso di servizio di noleggio con conducente;
- la targa, la tipologia e la capienza del natante;
- la data entro la quale deve iniziare il servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio deve essere svolto obbligatoriamente, tenuto conto della dichiarazione resa nella domanda di ammissione al concorso;
- eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

3. Nel provvedimento autorizzatorio o in apposita appendice deve essere indicata la forma giuridica attraverso la quale il titolare svolge l'attività, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.

4. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.

ART. 9 TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI

1. La licenza e l'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi pubblici non di linea mediante natanti possono essere trasferite nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 21/1992.

ART. 10 FORME GIURIDICHE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) della Legge n. 21/1992, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono gestire la propria attività in forma di impresa artigiana di trasporto, secondo le modalità previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero associandosi in cooperative di produzione e lavoro, quali soci lavoratori, in cooperative di soli servizi o in consorzi di imprese artigiane.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) della Legge n. 21/1992, i titolari di autorizzazione per noleggio con conducente possono gestire la propria attività, oltre che nelle forme indicate al comma 1, anche in qualità di titolari di impresa individuale ovvero mediante costituzione di società di persone o di capitali, che abbiano quale oggetto sociale l'esercizio della sola attività di noleggio con conducente.

3. Nel caso di gestione del servizio di taxi o del servizio di noleggio con conducente in forma societaria, il socio o i soci titolari di licenza o di autorizzazione devono possedere più del 50 % del capitale.

ART. 11 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. La Commissione consultiva di cui all'articolo 4, comma 4 della Legge n. 21/1992, è costituita:

- a) dal dirigente del Settore comunale competente in materia di trasporti e mobilità, o suo delegato, che la presiede;
- b) da un rappresentante dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa in ambito regionale, tra quelle che formano parte della Commissione regionale costituita a norma dell'articolo di legge sopra menzionato;
- c) da un rappresentante dell'associazione di tutela dei consumatori e utenti maggiormente rappresentativa in ambito provinciale, come individuata ai fini della costituzione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Como.

2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente può essere indicato un supplente.

3. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta comunale entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e dura in carica 4 anni, ma continua comunque ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

4. La Commissione è sentita in ordine alla disciplina comunale del servizio di trasporto non di linea effettuato con natanti, ivi compreso il sistema tariffario, e nelle altre ipotesi previste dalla Legge.

TITOLO II MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 12 SERVIZIO TAXI

1. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 21/1992, il servizio taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed è diretto a soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi.
2. La prestazione del servizio è obbligatoria entro le acque di navigazione interna del Comune di Como. Oltre tale limite è necessario l'assenso del titolare della licenza (art 11, Legge 21/1992).
3. Il natante sosta in apposite aree individuate con deliberazione di Giunta comunale e rimane a disposizione dell'utenza presso i pontili d'attracco a ciò destinati, fino alla fine del servizio.
4. Lo stazionamento situato nel territorio del Comune può anche essere ubicato nell'ambito delle zone portuali individuate dall'articolo 56 del Codice della navigazione e dall'articolo 158 del Regolamento della navigazione interna.
5. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
6. L'inizio del servizio e l'imbarco dell'utente sono sempre effettuati con partenza dal territorio del Comune di Como per qualunque destinazione.

ART. 13 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 21/1992, il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.
2. Il natante sosta in apposita rimessa ubicata in area comunale. Sono consentite brevi soste presso pontili d'attracco pubblici (o appositamente concessi) per il tempo strettamente necessario all'imbarco o allo sbarco dei passeggeri.
3. In base all'art. 50, comma 2, della Legge regionale 14 luglio 2009, n. 11, possono essere concessi appositi pontili d'attracco per lo stazionamento del natante. In tal caso il servizio è assimilato a quello dei taxi ed è regolato dalla relativa disciplina.
4. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio devono avvenire alla rimessa, mentre l'imbarco e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nelle acque di navigazione ricadenti in altri Comuni.

ART. 14 GESTIONE DEL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione o della licenza nelle forme consentite dall'articolo 10 del presente regolamento e non può essere ceduto a terzi, se non nelle ipotesi previste dall'articolo 9, Legge n. 21/1992.
2. Al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti il servizio svolto, il titolare ed i suoi dipendenti o collaboratori devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento e di un cappellino di colore blu tipo baseball. Sul tesserino di riconoscimento devono essere riportati lo stemma del Comune, il tipo di servizio (NCC o TAXI) ed il nome personale; sul cappellino deve essere riportato il tipo di servizio e il nome dell'impresa.
3. Il titolare o i suoi dipendenti/collaboratori possono sostare (senza comunque importunare o infastidire le persone che transitano) nei pressi dei punti d'imbarco, al fine di promuovere il servizio con l'ausilio di apposite locandine o cartelli mobili uniformi tra loro, precedentemente autorizzati dal competente ufficio comunale.

ART. 15 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL SERVIZIO

1. Il titolare del servizio ha l'obbligo:
 - a) di tenere a bordo del natante l'autorizzazione o la licenza comunale, unitamente ai documenti di bordo; il titolo o l'attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o conduttori; la documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo; l'autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente; copia del contratto di noleggio o trasporto, ove prescritto.
 - b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
 - c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
 - d) di comunicare per iscritto, entro il termine di dieci giorni, ogni cambiamento dei dati contenuti nell'autorizzazione;
 - e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno l'autorità competente ritenga necessario disporre;
 - f) di assicurare la mobilità delle persone con disabilità;
 - g) di esporre su ogni unità di navigazione le tariffe o il corrispettivo del servizio, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima e le modalità di presentazione dei reclami disciplinati dall'articolo 21 del presente regolamento.
2. E' assolutamente vietato tenere i motori accesi nei porti ed in prossimità di abitazioni ed attività, se non per le normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni con conseguenti emissioni di gas combustivi in forte quantità. In particolare, il riscaldamento dei motori deve avvenire al largo e fuori dei porti.

ART. 16 OBBLIGHI DELL'EQUIPAGGIO

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:
 - a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
 - b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
 - c) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
 - d) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;
 - e) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica e dal Sindaco nell'interesse dell'ordine, della sicurezza o soccorso, per il trasporto dei malati, feriti, funzionari o agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente le necessarie attestazioni per i servizi prestati;
 - f) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovando qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare immediatamente restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio oggetti smarriti del Comune di Como.

ART. 17 SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

1. Il titolare della licenza per il servizio taxi e il titolare dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, quando sia assimilato al primo ai sensi dell'art. 13, comma 3, può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei seguenti casi: malattia, invalidità temporanea, ferie.
2. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicando il periodo di assenza, il nominativo del sostituto con gli estremi dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, la tipologia di rapporto di lavoro intercorrente con il sostituto secondo quanto previsto dell'articolo 10, commi 2, 3 e 4 della Legge n. 21/1992.

ART. 18 PONTILI O PUNTI D'ATTRACCO DI PROPRIETÀ PRIVATA

1. Le spese di costruzione e manutenzione dei pontili di proprietà privata sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni, che debbono provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri. Il Comune si riserva di richiedere ai titolari l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

ART. 19 SOSTITUZIONE DI NATANTI

1. E' consentito sostituire, temporaneamente o definitivamente, l'unità di navigazione indicata in autorizzazione, come di seguito indicato:
 - a) l'unità di navigazione indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con un'altra avente i requisiti prescritti dalla legge, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo;
 - b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità di navigazione avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa comunicazione al Comune che procederà all'aggiornamento dell'autorizzazione stessa a seguito delle necessarie verifiche.
2. Dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è consentito l'utilizzo dell'unità di navigazione in sostituzione a condizione che la comunicazione contenga la dichiarazione circa l'idoneità del natante alla prestazione del servizio.

ART. 20 TARIFFE

1. Le tariffe per il servizio taxi sono determinate dal Comune, di regola ogni due anni, con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione e delle proposte fornite dalle ditte esercenti con individuazione di un minimo e di un massimo, ai sensi dell'art. 13 della L. 21/1992.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere affisse in modo ben visibile sui pontili e sulle unità di navigazione.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore. Tuttavia, nei casi in cui lo stazionamento del natante avvenga presso appositi pontili d'attracco, il Comune, con atto della Giunta, può deliberare di applicare le tariffe del servizio taxi o una diversa specifica tariffa.

ART. 21 RECLAMI

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, fornendo i dati di identificazione personale, l'indirizzo ed il recapito, il tragitto effettuato, l'ora, il giorno e la durata del trasporto.
2. Il Dirigente responsabile, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione o della licenza, può applicare le sanzioni previste dall'articolo 24.

ART. 22 UTILIZZO DEI MEZZI IN SERVIZIO DI LINEA

1. Nei casi di necessità e urgenza, il Sindaco ordina che le unità di navigazione siano impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

ART. 23 CONTRASSEGNO

1. Le unità di navigazione in servizio devono essere immediatamente identificabili dal pubblico. A tale scopo debbono recare, sulle fiancate dell'imbarcazione, come contrassegno quello rilasciato dal Comune.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 24 SOSPENSIONE E DECADENZA

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'autorizzazione o la licenza sono sospese temporaneamente quando il titolare:
 - a) non adempia agli eventuali obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
 - b) non ottemperi alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) interrompa il servizio senza giustificato motivo.
2. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di un giorno fino a un massimo di trenta giorni. Nel caso di 2 o più infrazioni, accertate nell'arco di 365 giorni dalla data della prima infrazione, la licenza o l'autorizzazione può essere sospesa fino ad un massimo di novanta giorni,
3. L'autorizzazione o la licenza decadono:
 - a) qualora venga meno uno dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione o della licenza sostituisca abusivamente altri al servizio;
 - c) quando il titolare non applichi le tariffe in vigore ovvero superi i limiti di portata previsti dall'autorizzazione dell'autorità competente;
 - d) qualora il titolare non inizi il servizio entro il termine stabilito nel provvedimento autorizzatorio ovvero sospenda il servizio per più di 120 giorni;
 - e) in caso di superamento dei limiti di portata previsti dall'autorizzazione;
4. L'ufficio responsabile segnala alla competente Autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o decadenza dell'autorizzazione o della licenza.

ART. 25 PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA DECADENZA

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 24, il Comune notifica all'interessato, entro venti giorni dalla data dell'accertamento del fatto, la comunicazione di avvio del procedimento, assegnando un termine non inferiore a 20 giorni per la presentazione delle osservazioni.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il Dirigente competente, valutate eventuali osservazioni, qualora ritenga fondato l'accertamento, notifica il provvedimento conclusivo nei confronti del titolare dell'autorizzazione o della licenza. In caso contrario, dispone, con atto motivato, l'archiviazione del procedimento.
3. Il soggetto che sia incorso nella decadenza non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data di notificazione del provvedimento di decadenza.

ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia altrimenti punito dalla legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2. La Giunta Comunale stabilisce, ai sensi dell'art. 16 secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", l'importo per il pagamento in misura ridotta, graduandolo in relazione alla gravità della violazione. E' considerato della massima gravità l'esercizio dell'attività senza la licenza o l'autorizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità competente all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel determinare l'importo della sanzione, si attiene di regola ai seguenti criteri:

- a) se l'agente non ha presentato memoria difensiva né ha chiesto di essere sentito, la sanzione è applicata in misura non inferiore al doppio dell'importo stabilito per il pagamento in misura ridotta; altrimenti nell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta aumentato del 50%;
- b) in caso di reiterazione della violazione si applica il massimo della sanzione;

ART. 27. DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le autorizzazioni già rilasciate da Regione Lombardia per il servizio di noleggio con conducente nelle acque interne del Comune di Como, precedentemente al trasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni, devono essere convertite, a pena di decadenza, nelle autorizzazioni comunali di cui alla Legge n. 21/1992, su specifica richiesta dei titolari. A tal fine il Dirigente competente pubblica sull'albo pretorio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposito avviso in cui sono indicate le modalità per la presentazione delle domande e della documentazione prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento. Le domande devono contenere l'attestazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 concorrono a formare il contingente complessivo per i servizi pubblici non di linea.

3. Qualora, a seguito dell'avviso di cui al comma 1, le autorizzazioni non vengano rilasciate, in quanto non pervengano domande ovvero il relativo procedimento si concluda negativamente, il Dirigente competente avvia la procedura di pubblico concorso, prevista dagli articoli 4 e seguenti del presente regolamento, nei limiti del contingente resosi disponibile.

4. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune di Como per l'esercizio del servizio pubblico non di linea nelle acque interne del Comune di Como, ai sensi della Legge n. 21/1992, sono soggette alla disciplina del presente regolamento. A tal fine, il Dirigente competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, avvia apposito procedimento per la verifica del possesso dei requisiti.

ART. 28 RIDETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI CONTINGENTI

1. La rideterminazione e l'aggiornamento dei contingenti avviene sulla base delle linee guide approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. X/4902 del 07/03/2016.

ART. 29 RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale, tra le quali, in particolare, la Legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), la Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore trasporti), la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in

materia di trasporti) ove non abrogata, il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), il Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Regolamento per la navigazione interna).

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione. [¹]

[¹] La deliberazione del Consiglio Comunale 22 gennaio 2018, n. 3, di approvazione del presente Regolamento è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2018 al 16/02/2018 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).